

Schede sintesi Circolari DAP Covid

a cura di Maria Nicotra

tirocinante presso l'Ufficio Garante

CIRCOLARE DEL 22/02/2020 - OGGETTO: RACCOMANDAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DEL CORONA VIRUS.....	3
CIRCOLARE DEL 25/02/2020 – OGGETTO: ULTERIORI INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONA VIRUS	3
CIRCOLARE DEL 26/02/2020 – OGGETTO: INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	5
NOTA DAP DEL 26/02/2020 – OGGETTO: INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONA VIRUS - REGIONI PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, EMILIA ROMAGNA, MARCHE, TOSCANA E SICILIA.	6
CIRCOLARE DEL 12/03/2020 – OGGETTO: COLLOQUI A DISTANZA PER MOTIVI DI STUDIO ED UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA. ATTUAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.	7
CIRCOLARE DEL 12/03/2020 – OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AI COLLOQUI VISIVI E TELEFONICI DEI DETENUTI.	7
CIRCOLARE DEL 13/03/2020 – OGGETTO: ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.	7
CIRCOLARE DEL 20/03/2020 – OGGETTO: INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.....	9
CIRCOLARE DEL 21/03/2020 – OGGETTO SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	11
CIRCOLARE DEL 04/05/2020 – OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020, RECANTE “ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.L. 6/2020 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE” CIRCOLARE ESPLICATIVA.	12

CIRCOLARE DEL 12/05/2020 – OGGETTO: RIPRESA DELLO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI DI CUI AGLI ARTT. 18 L. 354/1975 E 37 DEL D.P.R. 230/2000	13
CIRCOLARE DEL 21/05/2020 – OGGETTO: RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI	16
CIRCOLARE DEL 16/06/2020 – OGGETTO: NOTA N. 95907 DEL 21 MARZO 2020 “SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”	17
CIRCOLARE DEL 23/06/2020 – OGGETTO RIPRESA DELLE ATTIVITÀ OSSERVATIVO-TRATTAMENTALI	18
CIRCOLARE DEL 25/06/2020 – OGGETTO: COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO	20
CIRCOLARE DEL 30/06/2020 – OGGETTO: LINEE PER GESTIONE DELLA VITA DEGLI II.PP. NEL TEMPO SUCCESSIVO AL 30 GIUGNO 2020.	20
CIRCOLARE 02/07/2020 – OGGETTO: LINEE PER LA GESTIONE DELLA VITA DEGLI II.PP. NEL TEMPO SUCCESSIVO AL 30 GIUGNO 2020. CHIARIMENTI.	22
LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.....	23
CIRCOLARE 22/10/2020 – OGGETTO: MONITORAGGIO DEI CASI COVID-19 E MISURE DA ADOTTARE.....	23
CIRCOLARE 10/11/2020 – OGGETTO: MONITORAGGIO DEI CASI DI COVID-19 E NUOVE MISURE DA ADOTTARE.....	24

Circolare del 22/02/2020 - Oggetto: Raccomandazioni organizzative per la prevenzione del contagio del Corona virus

Questo provvedimento mira a sensibilizzare le Direzioni Penitenziarie ed il personale in servizio presso gli Istituti verso un puntuale adempimento delle indicazioni del Ministero della Salute per la prevenzione della diffusione del coronavirus.

Nello specifico, per quanto riguarda gli Istituti penitenziari, le Direzioni, con il coinvolgimento del medico competente, dovranno attuare uno stretto coordinamento con le Autorità Sanitarie locali e gli altri eventuali referenti territoriali.

Tutti gli operatori penitenziari residenti o comunque dimoranti nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano sono esonerati dal recarsi in servizio presso le rispettive sedi fino a nuove disposizioni. Inoltre, si esclude l'accesso agli Istituti di chiunque altro provenga, abbia residenza o domicilio nei suddetti Comuni (personale esterno, insegnanti, volontari, familiari, ecc.).

Sono state **sospese le traduzioni** dei detenuti verso e da gli Istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.

È stata istituita una **unità di crisi** presso il Dipartimento – Direzione Generale Detenuti e Trattamento, coordinata dalla Dott.ssa Montesanti, per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati e per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative.

Circolare del 25/02/2020 – Oggetto: Ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio da Corona virus

Ulteriori indicazioni che vanno ad integrare quelle già contenute nella Circolare del 22/02/2020, al fine di uniformarsi alle istruzioni contenute nella Circolare del 22 febbraio n. 000543 del Ministero della Salute recante “Covid – 2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” e declinarle al contesto penitenziario.

DETENUTI

In tal senso, le direzioni degli Istituti penitenziari, con il coinvolgimento del medico competente ai sensi del D. lgs n. 81/2008, concorderanno con le autorità sanitarie e le unità di crisi locali chiare procedure, che attengano soprattutto alla fase di prelievo di tamponi e al trattamento conseguente dei casi sospetti di infezione da COVID 19 nell'ambito della popolazione detenuta, comprendendo anche le eventuali misure di isolamento e la conseguente sorveglianza sanitaria.

Ogni direzione deve individuare all'interno dell'Istituto penitenziario, secondo le indicazioni del personale medico in servizio, uno spazio ove collocare i detenuti per consentire l'eventuale fase di **isolamento sanitario** dei casi di sospetto contagio.

Fermo restando quanto disposto a proposito dei **trasferimenti** da e verso gli Istituti penitenziari interessanti i territori di competenze dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze (cfr. circolare del 22 febbraio 2020), per le traduzioni riguardanti motivi di giustizia, le direzioni interessate concorderanno con gli organi giudiziari competenti le modalità di esecuzioni delle stesse.

valutando anche la possibilità di garantire la presenza del detenuto con il supporto della videoconferenza.

Particolare attenzione deve essere dedicata al controllo sui detenuti che hanno accesso dall'esterno (cc.dd. **nuovi giunti**): per costoro è opportuno eseguire uno specifico preliminare monitoraggio, con possibilità di utilizzare anche uno spazio di pretriage. A tale scopo il Dipartimento della Protezione Civile ha offerto la propria disponibilità a fornire sistemi di rapida installazione (piccole tensostrutture) all'interno dei quali il personale sanitario competente potrà effettuare tutti i necessari accertamenti preventivi.

Ogni Provveditore effettuerà, all'interno del proprio territorio di competenza, una mirata ricognizione per ricostruire il fabbisogno effettivo (in termini numerici) delle strutture mobili da installare presso gli Istituti penitenziari dandone comunicazione alla Direzione generale del personale e delle risorse per la successiva richiesta da avanzare al Comitato Operativo della Protezione Civile.

Per il trattamento sanitario dei detenuti, nei casi di sospetto contagio, occorre necessariamente seguire la **classificazione**, stabilita dal Ministero della salute con l'allegata circolare, declinata nelle seguenti tipologie:

1. *detenuto sintomatico*: seguire indicazioni della Circolare del Ministero della salute;
2. *detenuto paucisintomatico – contatto stretto negativo al test*: predisporre assistenza medica in appositi locali che le direzioni dell'Istituto dovranno individuare e segnalare il caso al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente. Effettuare valutazione congiunta medico-penitenziario con servizio deputato ASL;
3. *detenuto riscontrato positivo al tampone per COVID-19 ed al momento asintomatico*: quarantena presso apposito locale individuato (spazio di isolamento sanitario) con sorveglianza attiva da parte del Medico penitenziario per 14 giorni.

ACCESSI DALL'ESTERNO E VISITE

I visitatori devono osservare un comportamento responsabile, mediante autodichiarazione di non presentare sintomi, di non provenire o di non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi ad alta epidemia o territori nazionali sottoposti a misure di quarantena, di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da COVID 19.

In caso di dichiarazione positiva, dovrà essere interdetto l'accesso in Istituto, definendo con l'unità di crisi locale il percorso di invio alle ASL di riferimento.

Gli Istituti penitenziari privi di assistenza medica h24, chiederanno alle locali Prefetture di impartire direttive alle Forze di Polizia, al fine di limitare gli accessi dalla libertà agli orari in cui è presente il medico penitenziario.

FORNITURE DEI PRESIDII SANITARI

Per ciò che concerne l'approvvigionamento dei presidi sanitari (DPI), i Provveditori dovranno formulare un documento che riepiloghi, a livello quantitativo, il fabbisogno generale dei medesimi presidi: la Direzione generale del personale e delle risorse avrà cura di sollecitare i Provveditorati in tal senso e di redigere la richiesta cumulativa da inoltrare al Comitato Operativo della Protezione Civile, anche per il tramite del personale dello scrivente Dipartimento che vi partecipa.

AVVERTENZE GENERALI

Si raccomanda di evitare affollamenti nei locali d'ufficio o nelle caserme, assicurare la frequente areazione di tutti i siti e curare la consueta pulizia e disinfezione degli ambienti.

Nel caso in cui i dipendenti dovessero manifestare dei sintomi sul posto di lavoro e/o durante il turno di servizio, dovrà essere immediatamente interessato il personale medico per i conseguenziali interventi di competenza.

Al fine di limitare eventuali tensioni tra la popolazione detenuta, nonché di evitare preoccupazione tra il personale tutto, le direzioni degli Istituti concorderanno con le ASL incontri informativi, curati da esperti della materia e destinati al personale penitenziario e ai detenuti.

Circolare del 26/02/2020 – Oggetto: indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19 presso le sedi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

I direttori degli uffici e dei servizi dovranno richiamare il personale tutto a conformarsi a comportamenti fondati sulla conoscenza del fenomeno e sulle adeguate misure di profilassi, con invito all'acquisizione di informazioni da fonti istituzionali e comunque attendibili.

A tal fine, si ribadiscono le misure igieniche di carattere generale da assumere per la prevenzione delle malattie a propagazione respiratoria diffuse dall'Istituto Superiore di Sanità.

Tutti gli uffici e servizi sono tenuti a seguire le indicazioni offerte dal Ministero della Salute relative alla salubrità degli ambienti di lavoro e alla tutela della salute del personale, evitando affollamenti nei locali e assicurando la frequente areazione di tutti i siti, accertando che avvenga giornalmente la consueta pulizia e disinfezione degli ambienti da parte degli operatori a ciò preposti. A tale scopo, il Dirigente degli acquisti dovrà sollecitare a fornire, quotidianamente, con il massimo scrupolo, la pulizia di tutti gli ambienti.

I **dipendenti**, nel caso in cui dovessero presentare sintomi, anche lievi, come indicato dalle circolari del Ministero della Salute, non dovranno recarsi in ufficio e dovranno rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza o al numero verde del Ministero della salute, notiziando nel contempo l'ufficio o servizio di appartenenza.

Nel caso in cui i sintomi dovessero verificarsi sul posto di lavoro, il personale in servizio presso la sede centrale dell'Amministrazione potrà rivolgersi al personale medico presente nell'edificio dipartimentale. In assenza del medico e del personale presso le sedi decentrate, dovrà essere contattato immediatamente il numero nazionale di emergenza o il numero verde del Ministero della Salute, comunicando l'ufficio o il servizio di appartenenza.

Devono essere regolamentate le **modalità di accesso al pubblico** alle sedi dell'Amministrazione, in modo da evitare assembramenti, provvedendo, eventualmente, se necessario, a rimodulare gli orari ed a scaglionare gli accessi.

Per quanto riguarda i contatti con l'esterno dovranno essere privilegiati, ogniqualvolta possibile, i sistemi di comunicazione telefonica, di videoconferenza e via e-mail.

Tutte le persone non appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria dovranno essere sensibilizzate ad un comportamento auto responsabile, comunicando preliminarmente la propria provenienza. Tali visitatori verranno invitati a dichiarare di non presentare sintomi, di non provenire o di non aver soggiornato degli ultimi 14 giorni in paesi ad alta endemia e territori nazionali sottoposti a misure di quarantena, di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da COVID 19. In caso di sussistenza di tali condizioni, dovrà essere interdetto l'ingresso nei locali dell'Amministrazione.

Nota DAP del 26/02/2020 – Oggetto: Indicazioni specifiche per la prevenzione del contagio da corona virus - regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Sicilia.

Vista la diffusione più sviluppata nell'ambito dei territori indicati in oggetto, si impone l'adozione di ulteriori e più mirate cautele, da adottare all'interno degli Istituti penitenziari ivi insistenti, ferma restando l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Ciascuna direzione dovrà compiere un'attività di informazione e sensibilizzazione che coinvolga la popolazione detenuta, perché sia previamente informata e condivida le disposizioni da adottare e le relative modalità esecutive, assecondandone le finalità, soprattutto con riferimento alla temporaneità limitata delle stesse.

I Provveditori, coinvolgendo i direttori degli Istituti, dovranno adottare, per singoli e contenuti periodi di tempo, eventualmente prorogabili di volta in volta, iniziative che limitino le occasioni di possibile contagio o comunque lo sviluppo e la diffusione del virus all'interno degli Istituti.

I provvedimenti funzionali a tale scopo dovranno tendere a:

- a) sospendere le attività trattamentali, per le quali sia previsto o necessario l'accesso della comunità esterna;
- b) contenere le attività lavorative esterne e quelle interne per le quali sia prevista la presenza di persone provenienti dall'esterno;
- c) sostituire i colloqui con familiari o terze persone, diverse dai difensori, con i colloqui a distanza mediante le apparecchiature in dotazione agli Istituti penitenziari (Skype) e con la corrispondenza telefonica, che potrà essere autorizzata oltre i limiti.

Per quanto riguarda le visite agli Istituti, ex art. 67 Ord. Pen., ed i colloqui con i difensori, è opportuno richiedere che abbiano luogo solo attraverso l'utilizzo, da parte del difensore, dell'idoneo dispositivo di protezione.

In riferimento ai **permessi ed ai provvedimenti concessori del regime di semilibertà**, è necessario che ogni direzione avvii le necessarie interlocuzioni con gli organi giudiziari perché questi ultimi valutino la possibilità, caso per caso, di sospendere temporaneamente l'efficacia dei provvedimenti adottati.

Circolare del 12/03/2020 – Oggetto: Colloqui a distanza per motivi di studio ed utilizzo della posta elettronica. Attuazione negli Istituti Penitenziari delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

In linea con le disposizioni contenute nel D.L. 8 marzo 2020 n. 11 ed in particolare dell'art. 2 co. 8 in materia di colloqui a distanza, al fine di garantire la continuazione dei percorsi scolastici in corso, i Provveditori sono invitati a comunicare alle Direzioni degli Istituti Penitenziari degli ambiti territoriali di competenza, che possono consentire lo svolgimento di **esami di laurea, universitari e colloqui didattici tra docenti e studenti detenuti**, sia appartenenti ai circuiti Media Sicurezza che AS3, mediante videoconferenza e/o tramite Skype.

A tale scopo si consentirà ai detenuti l'uso della posta elettronica per comunicazioni celeri con i docenti, in particolare se iscritti a corsi universitari.

Infine, si consente il ricorso alla posta elettronica per la corrispondenza tra i detenuti sia Media Sicurezza sia AS3 con i familiari.

Circolare del 12/03/2020 – Oggetto: Disposizioni in merito ai colloqui visivi e telefonici dei detenuti.

Considerata l'emergenza sanitaria in atto e la sospensione dei colloqui visivi dei detenuti come disposto dal DPCM n. 59/2020, per il tempo strettamente necessario e fino a successive disposizioni in merito, **si autorizza per i detenuti di Alta sicurezza:**

- l'esecuzione dei colloqui telefonici anche attraverso l'uso dei cellulari; se le utenze mobili sono intestate a soggetti già autorizzati e che hanno già fruito di precedenti colloqui telefonici si procede all'immediata loro esecuzione; in caso di colloqui con i congiunti che non abbiano mai effettuato il colloquio telefonico si avvierà la procedura ordinaria per la loro autorizzazione.
- l'utilizzo della piattaforma "Skype for business" per l'effettuazione di videochiamate con i propri familiari aventi diritto.
- per quanto riguarda i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P., gli stessi continueranno a fruire dei colloqui visivi tenuto conto dell'uso del vetro divisorio che garantisce la separazione tra i soggetti. Le direzioni provvederanno ad invitare i familiari all'uso delle mascherine e a sanificare gli ambienti utilizzati dopo i colloqui; le stesse misure sono adottate anche per i familiari che accedono negli Istituti penitenziari per il colloquio telefonico con i detenuti 41 bis O.P.; si avrà cura di sanificare gli ambienti (come l'apparecchiatura telefonica) destinati alle telefonate.

Circolare del 13/03/2020 – Oggetto: Ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del contagio da Coronavirus negli Istituti penitenziari.

Ulteriori specifiche indicazioni per gli Istituti penitenziari a seguito del d.P.C.M. 11 marzo 2020.

MISURE DI CARATTERE SANITARIO

Si rinnova l'appello ad implementare le azioni congiunte con le Aziende Sanitarie Locali, anche per elaborare protocolli operativi condivisi, appropriati per il contesto penitenziario.

Si raccomanda di promuovere in ogni forma e modalità le attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti del personale e della popolazione detenuta. Nello specifico si raccomanda:

- per quanto riguarda le **visite “nuovi giunti” dalla libertà o da altri Istituti**, di effettuare al momento dell’ingresso, presso le tensostrutture (se presenti) o altro locale idoneo, un triage da parte del personale, opportunamente dotato di Dispositivi di Protezione Individuali DPI, diretto ad un primo orientamento. Sarà cura del medico competente, in occasione della visita di primo ingresso, adottare tutti gli interventi di tipo sanitario: nei casi in cui verrà disposto l’isolamento sanitario della persona all’interno del carcere, esso avrà attuazione mediante collocamento del detenuto in apposita sezione già individuata dalla Direzione. In tali sezioni gli operatori penitenziari devono essere muniti dei necessari DPI (mascherine FFP”, guanti e visiera). Devono essere presenti, prima dell’ingresso in tale sezione, *dispenser* con soluzioni disinfettanti. In caso di necessità di ricovero per caso sospetto di COVID 19, il medico penitenziario provvederà ad informare il Direttore dell’Istituto per le conseguenti determinazioni.
- per quanto riguarda i **detenuti già presenti in Istituto**, a seguito di riferita sintomatologia compatibile con COVID 19, il detenuto sarà visitato dal medico presso la camera di pernottamento per la valutazione della procedura da seguire. È opportuno che il detenuto non venga condotto in infermeria. Gli altri detenuti presenti nella medesima camera o con i quali il detenuto abbia avuto contatti verranno sottoposti agli accertamenti e ai controlli, disposti dal medico.
- **esecuzione tampone nasofaringeo – orofaringeo**: in caso di presenza di elementi specifici che rendano necessaria l’esecuzione del tampone, lo stesso sarà effettuato da personale medico o infermieristico dell’Azienda sanitaria competente, che si potrà recare presso l’Istituto penitenziario nella camera di pernottamento del detenuto e provvedere all’esecuzione del test.
- **esito positivo del tampone**: in caso di positività, il personale sanitario, congiuntamente con il responsabile sanitario dell’Istituto, valuterà in base alle condizioni cliniche del detenuto se far permanere lo stesso in isolamento sanitario all’interno dell’Istituto nei locali dedicati o provvedere a richiedere il ricovero ospedaliero del soggetto.
- **caso negativo al tampone**: il detenuto rimane in isolamento sanitario sino alla data definita dalle autorità sanitarie.
- **visite ai detenuti in isolamento sanitario**: indipendentemente dall’esecuzione del tampone e dal suo esito, sono vietati i contatti diretti con detenuti in isolamento sanitario. Sono possibili i contatti protetti (separazione completa di ambienti con vetrate e ingressi differenti) e naturalmente da remoto.
- **uscite dei detenuti dall’Istituto**: tutti i detenuti che devono recarsi all’esterno dell’Istituto, vengono sottoposti a visita medica.
- **riammissione in libertà o applicazione misure alternative alla detenzione**: in tali casi, se i detenuti presentano sintomatologia simil-influenzale o febbre, devono essere segnalati alle autorità sanitarie ed informati dell’obbligo di attenersi alle disposizioni di legge vigenti.
- **decontaminazione ambienti con detenuti sospetti o affetti da COVID 19**: si raccomanda una pulizia dei pavimenti e una disinfezione delle superfici almeno una volta al giorno.

TRADUZIONI DA E VERSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI

Il d.P.C.M. 9 marzo 2020, all’art. 1 estende le misure di cui all’art. 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; inoltre, ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 vengono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.

In ragione dell'estensione a tutto il territorio delle misure urgenti di contenimento del contagio è da intendersi revocata la disposizione adottata con la Circolare n. 61554 del 22/02/2020 in merito alla sospensione delle traduzioni verso e da gli Istituti penitenziari di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.

Sono **ammissibili le traduzioni per motivi di salute e quelle dettate da situazioni di necessità**: tra queste ultime rientrano quelle per motivi di sicurezza ed ordine in conseguenza delle rivolte verificatesi negli Istituti penitenziari, nonché quelle che avranno luogo per motivi di giustizia (ove non fosse possibile garantire l'effettuazione della videoconferenza, ai sensi dell'art. 2 co. 7 del D.L. n. 11/2020).

Con esclusivo riferimento alle traduzioni per motivi di ordine e sicurezza, si ribadisce la necessità di adozione dei protocolli sanitari previsti, sia al momento della partenza che dell'arrivo della traduzione.

ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI CRITICI

Al fine di garantire la continua informazione e di consentire al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di **monitorare costantemente la diffusione del contagio** tra il personale tutto e la popolazione detenuta, è necessario compilare la comunicazione dell'evento critico, indicando per:

- *i detenuti*: data di ingresso, ubicazione, compagni di stanza, eventuale partecipazione ad attività di gruppo, sottoposizione ad isolamento sanitario precauzionale, tipo di interventi adottati, eventuale invio o ricovero in ospedale;
- *per il personale*: tipologia di servizio, contatti con altro personale, o con detenuti, se si tratta di personale accasermato, tipo di interventi adottati, applicazione di isolamento domiciliare, ricovero in ospedale.

Circolare del 20/03/2020 – Oggetto: Indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus.

Con riferimento alla Circolare del 13 marzo, avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del contagio da coronavirus negli Istituti penitenziari”, alla luce dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, è necessaria l'adozione delle seguenti indicazioni, per un'omogenea applicazione e interpretazione in tutto il territorio.

Con riferimento al paragrafo 1 “**Misure di carattere sanitario**” della suindicata circolare, nello specifico al punto relativo a “detenuti già presenti in Istituto”, si rappresenta che in caso di riferita sintomatologia compatibile con COVID 19, il detenuto, previa temporanea allocazione in apposito spazio di isolamento, sarà visitato dal medico ivi e non presso la camera di pernottamento.

Gli altri eventuali detenuti, occupanti la medesima camera di pernottamento o con i quali il detenuto abbia avuto contatti, verranno sottoposti agli accertamenti e ai controlli, secondo le determinazioni che saranno prese dal medico competente.

Al punto successivo “**Esecuzione tampone nasofaringeo-orofaringeo**”, si precisa che l'esecuzione del tampone da parte del personale medico o infermieristico dell'azienda sanitaria competente avverrà nello spazio di isolamento, ove il detenuto interessato è stato temporaneamente ospitato.

Relativamente al paragrafo 2 “**Traduzioni da e verso gli Istituti penitenziari**”, laddove viene riferito il parere favorevole del Dipartimento della Protezione Civile all'effettuazione del tampone prima di ogni spostamento del detenuto, si chiarisce che l'attivazione di tale procedura dovrà essere sempre preceduta dalle valutazioni del personale medico e, comunque, rimessa al suo prudente apprezzamento rispetto all'obiettività del singolo caso. Questo significa che, in caso di prescrizione

del tampone da parte del personale medico, la traduzione non potrà aver luogo, se non dopo aver acquisito l'esito negativo dell'accertamento.

Per facilitare i **contatti tra la popolazione detenuta ed i familiari**, è stata consolidata con TIM un'importante partnership che consentirà di mettere a disposizione degli Istituti penitenziari 1600 apparati mobili utilizzabili per le telefonate e per le videochiamate tra i ristretti e i loro familiari.

Con nota 9 marzo 2020 n. 81121 della Direzione generale dei detenuti e del trattamento si è disposto, in via eccezionale e limitatamente alla durata dell'emergenza in atto, che i detenuti al **circuito di Alta Sicurezza** possano effettuare colloqui a distanza mediante apparati a collegamenti di cui dispone l'amministrazione e effettuare colloqui telefonici, anche attraverso gli apparati mobili indicati al paragrafo precedente, con contatto su altre utenze mobili, purché intestate a soggetti già autorizzati e che hanno fruito di precedenti colloqui telefonici. Sempre con riferimento ai detenuti appartenenti al circuito di Alta Sicurezza, nel caso in cui non sia possibile garantire idoneo locale per effettuare l'isolamento sanitario prescritto dal medico competente e l'urgenza del caso non consenta l'immediata attivazione dei competenti uffici della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, i Provveditori procederanno alla conseguente movimentazione all'interno del proprio distretto, dandone tempestiva comunicazione.

Si chiede ai Direttori di predisporre tutte le necessarie iniziative di competenza, al fine di favorire la possibilità per i familiari di effettuare anche bonifici online in favore dei detenuti.

Il D.L. n.18/2020, all'art. 83, co. 16, ha previsto nuovamente che “negli Istituti penitenziari e negli Istituti penali per i minorenni, sino alla data del 22 marzo 2020, i **colloqui con i congiunti o con altre persone** cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati **sono svolti a distanza** mediante, ove possibile, apparecchiature o collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'art. 39 co. 2 del D.P.R. 230/2000 e all'articolo 19 co. 1 del decreto legislativo n. 121 del 2018”.

Con nota 18 marzo 2020 n. 92320, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha inoltrato apposito quesito al Comitato operativo del Dipartimento della Protezione Civile circa la possibilità per i familiari dei detenuti di recarsi, a far data dal 23 marzo p.v., presso gli Istituti penitenziari per effettuare colloquio.

Il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della Protezione Civile ha analizzato tale quesito e ha ritenuto, in coerenza con quanto disposto dal d.P.C.M. 8 marzo 2020, che il divieto di movimento generale, valido per tutti i cittadini, sia applicabile anche allo spostamento dei familiari dei detenuti. Il Ministro della Salute in data 20 marzo 2020 ha emanato un'ordinanza contenente ulteriori prescrizioni limitative, in conseguenza della quale la possibilità di spostamento delle persone sul territorio è stata circoscritta e resa ammissibile in casi molto più limitati. Il concetto di necessità dunque deve essere interpretato in termini molto stringenti, lo spostamento sul territorio è possibile soltanto se dettato da esigenze urgenti e indifferibili. Può conseguentemente ritenersi che non sia consentito lo spostamento di persone sul territorio motivato dallo svolgimento dei colloqui con i detenuti, salvo il verificarsi di esigenze sanitarie del detenuto, all'uopo certificate dal personale medico competente, che potranno consentire alla Direzione dell'Istituto interessato di autorizzare il colloquio, nel rispetto delle note precauzioni.

Tale questione, riguardante l'impossibilità per i familiari del detenuto di recarsi presso gli Istituti in occasione dei colloqui, coerentemente a quanto disposto dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 in materia di spostamento, ossia il divieto generale di movimento rivolto, quindi, a tutti i cittadini, è stata anche

oggetto della lettera inviata in data 20 marzo 2020 ai Garanti locali da parte dell'Autorità del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Si invitano soprattutto i Direttori e i Comandanti a fornire adeguate informazioni alla popolazione detenuta sul senso, sull'importanza e sulle finalità dei provvedimenti adottati dalle autorità governative, con particolare riferimento all'obiettivo di salvaguardare la salute e l'incolumità delle persone che vivono dentro e fuori gli Istituti penitenziari. Affinché l'interlocuzione risulti più comprensibile, incisiva e rassicurante, ci si potrà avvalere dell'ausilio dell'Autorità dei Garanti dei detenuti, nazionale e locali.

I detenuti dovranno essere informati delle seguenti misure, finalizzate ad alleviare il disagio, attuate dall'Amministrazione:

- l'acquisizione di oltre 1600 telefoni mobili ed il prossimo acquisto di ulteriori 1600 cellulari da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria: tale acquisizione incrementerà considerevolmente i colloqui a distanza che saranno possibili, oltre che con l'utilizzo di Skype, anche con le videochiamate da effettuarsi tramite le utenze mobili;
- la possibilità di effettuare i video-colloqui senza alcuna spesa per tutti i detenuti anche se appartenenti al circuito Alta Sicurezza;
- l'incremento della corrispondenza telefonica, anche oltre il limite di cui all'art. 39 co. 2 del d.P.R. 230/2000, che sarà effettuata gratuitamente per i detenuti;
- la corrispondenza telefonica anche verso utenze mobili, che avverrà attraverso gli apparati mobili messi a disposizione dei detenuti;
- l'utilizzo senza costi del servizio di lavanderia;
- la possibilità di ricevere bonifici online;
- l'aumento dei limiti di spesa per ciascun detenuto.

È necessaria la predisposizione di specifici piani di gestione di emergenza sanitaria, in caso di diffusione del contagio all'interno del singolo Istituto penitenziario: è assolutamente imprescindibile un'interlocuzione diretta con le competenti autorità sanitarie locali perché tali programmi di intervento vengano concordati.

Circolare del 21/03/2020 – Oggetto segnalazione all'Autorità giudiziaria

Con nota del 19.03.2020 il Direttore della U.O.C. Medicina protetta – Malattie infettive del Presidio ospedaliero Belcolle di Viterbo, in comando presso questa Amministrazione – richiamato lo stato di emergenza sanitaria nazionale nonché fatto riferimento alle indicazioni del “*Centers for Disease Control and Prevention CDC 24/7 Saving lives, Protecting people*” ed al D.P.C.M. 08.03.2020, ha trasmesso un elenco di patologie e condizioni cui è possibile riconnettere un elevato rischio di complicanze.

Si tratta di:

- Malattie croniche all'apparato respiratorio che necessitano di continui contatti con le strutture sanitarie esterne;
- Malattie dell'apparato cardio-circolatorio;
- Diabete mellito scompensato;
- Insufficienza renale cronica;
- Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
- Neoplasie attive o in follow up;
- Malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi;
- Immunosoppressione indotta da farmaci;
- Malattia da HIV;

- Persone di età superiore a 70 anni.

Dunque, le Direzioni comunicheranno all’Autorità giudiziaria, per le eventuali determinazioni di competenza, il nominativo del ristretto che dovesse trovarsi nelle predette condizioni di salute (o altre valutate di analogo rilievo dalla Direzione sanitaria).

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, poi ripreso in tale Circolare del 21 marzo 2020, prevede che ad ogni singola segnalazione, oltre alla relazione sanitaria, saranno allegate le informazioni, eventualmente disponibili, utili a permettere una pronta valutazione (relazioni comportamentali, informazioni di polizia, esistenza di familiari che effettuano colloqui, disponibilità di un domicilio).

Circolare del 04/05/2020 – Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” Circolare esplicativa.

Con riferimento agli aspetti di interesse dell’Amministrazione Penitenziaria, il DPCM lascia sostanzialmente inalterato l’attuale assetto organizzativo per la cui disciplina si rinvia alle circolari dipartimentali emanate in precedenza aventi ad oggetto le disposizioni organizzative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Rispetto alle attività preventive di verifica dello stato di salute del personale, si segnala che il Dipartimento di Protezione Civile, previa intesa tra il Ministro della Giustizia ed il Ministro degli Affari Regionali, ha emanato, in data 23 aprile 2020, un bando di selezione per 1500 operatori socio sanitari, 1000 dei quali saranno impiegati in tutti gli Istituti penitenziari italiani, fino al 31 luglio 2020, data in cui si prevede, salvo ulteriori proroghe, la fine dello stato di emergenza. **Il bando è stato indetto per rafforzare, nel periodo emergenziale, l’assistenza sanitaria necessaria negli Istituti Penitenziari.** Il DAP ha previsto di assegnare un numero maggiore di operatori socio sanitari presso gli Istituti penitenziari dislocati nelle regioni maggiormente colpite dal contagio. Si raccomanda, pertanto, di coordinarsi con il servizio sanitario regionale per l’adeguato impiego negli Istituti penitenziari, degli operatori socio sanitari.

Misure di informazione, formazione e prevenzione

In particolare, negli Istituti penitenziari, la comunicazione continuerà ad essere indirizzata sia al personale sia alla popolazione detenuta, fornendo informazioni sulla situazione emergenziale e sui rischi nel territorio e nella medesima struttura, sulle misure preventive da adottare (soprattutto igiene delle mani ed igiene respiratoria e distanziamento sociale), sui sintomi dell’infezione, sull’indicazione ad indossare una mascherina chirurgica in presenza di sintomi respiratori.

In tutti gli Istituti penitenziari ed in particolare nelle zone di *triage*, negli ambulatori medici, nelle aree dei colloqui, nelle sezioni detentive e negli uffici del personale penitenziario devono essere affissi **brochure** che illustrano le regole di igiene da adottare.

Le attività di comunicazione devono essere costanti nel tempo e dirette anche a assicurare la popolazione detenuta ed il personale dell’Amministrazione Penitenziaria informando, almeno in linea generale, sulle azioni a tutela della salute messe in atto al fine di prevenire il contagio.

Tutto il personale deve ricevere una adeguata formazione di base sulla malattia da Covid e le vie di trasmissione del virus, sull’igiene delle mani e l’igiene respiratoria, sul corretto utilizzo delle mascherine chirurgiche e altri DPI e sulla sanificazione ambientale.

In tema di formazione, i responsabili degli uffici e servizi e degli Istituti penitenziari dovranno coordinarsi con il medico competente ed il servizio sanitario regionale al fine di elaborare congiuntamente attività di formazione del personale collegata allo specifico contesto organizzativo.

È stata posta in essere l'iniziativa, frutto dell'accordo dell'8 aprile 2020 tra la Croce Rossa Italiana ed il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di un servizio di supporto psicologico telefonico offerto dalla Croce Rossa Italiana, disponibile per tutto il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impegnato a fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 all'interno degli Istituti.

Misure igieniche e di sanificazione

Nei luoghi più adeguati degli uffici, servizi ed Istituti penitenziari, dovranno essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare, ove già non si sia provveduto, verranno messi a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Inoltre, continuerà ad essere garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.

Infine, si dispone che tutte le autovetture e gli automezzi dell'Amministrazione Penitenziaria, utilizzati, a qualsiasi titolo, per il trasporto del personale e per il trasferimento dei detenuti, siano oggetto di interventi ordinari e straordinari di pulizia e sanificazione, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Conclusioni

I responsabili di tutti i servizi e Istituti penitenziari avranno cura di declinare le direttive del DPCM di natura sanitaria nel proprio contesto organizzativo, coordinandosi con il servizio sanitario di riferimento.

Sarà necessario, altresì, adottare una serie di azioni utili per integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione da COVID - 19 nei luoghi di lavoro.

I Provveditori e i Direttori dei singoli Istituti sono chiamati a verificare il rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nelle disposizioni richiamate, adottando tutte le misure organizzative idonee a prevenire o a contenere il rischio di contagio da Covid -19.

Circolare del 12/05/2020 – Oggetto: ripresa dello svolgimento dei colloqui di cui agli artt. 18 L. 354/1975 e 37 del d.p.r. 230/2000

Ai sensi dell'art. 1 lett. y) del d.P.C.M. del 26.04.2020, fino al 17.05.2020 “i colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video”.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 29/2020, potranno **riprendere i colloqui** “con modalità in presenza” di cui all'oggetto.

La norma specifica che dovranno essere le Direzioni, sentiti sia il Provveditore regionale sia l'Autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione, a stabilire, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui “in presenza”, fermo restando il diritto ad almeno un colloquio al mese con almeno un congiunto o altra persona.

Si è dunque inteso lasciare alle Direzioni la valutazione sia quanto al numero di colloqui in presenza effettuabili sia quanto al numero di coloro che vi possono essere ammessi, ciò in relazione alle specificità logistiche e strutturali dell'Istituto, da esaminare unitamente all'Autorità sanitaria locale competente in materia di adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie delle strutture.

L'art. 4 del decreto legge n. 29/2020 stabilisce anche che, dal 19.05.2020 fino al 30.06.2020, i colloqui possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria o mediante corrispondenza telefonica che può essere autorizzata anche oltre i limiti di cui all'art. 39 co. 2 del d.p.r. n. 230/2000.

I Direttori dovranno pertanto in primo luogo informare le persone ristrette di tale persistente opportunità; ove l'interessato richieda di effettuare il colloquio nelle modalità ordinarie, dovranno seguirsi le indicazioni che seguono.

In primo luogo, sarà necessario valutare con l'Autorità sanitaria locale le modalità di organizzazione dei colloqui più adeguate rispetto alle specifiche caratteristiche dell'Istituto ed alle esigenze conseguenti alla emergenza sanitaria. In tal modo sarà anche possibile determinare se e quanti colloqui possono svolgersi contemporaneamente e con quante persone. In questa prima fase si impone la massima prudenza, appare opportuno fornire, sia pure in modo orientativo, l'indicazione di due colloqui mensili ed una persona a colloquio.

Resta salva la possibilità per il detenuto di chiedere di fruire di tutti i colloqui in modalità a distanza.

Sia il detenuto che i congiunti dovranno essere **avvisati con ampio anticipo e resi edotti delle ragioni delle limitazioni.**

Quanto alle modalità di svolgimento dei colloqui, il co. 5 dell'art. 37 in oggetto prevede, **come regola generale, che i colloqui avvengano senza “mezzi divisorii”**, tuttavia è anche previsto che per ragioni sanitari i predetti vi possano essere.

Conseguentemente, d'intesa con l'Autorità sanitaria, si provvederà a munire i locali colloqui con “mezzi divisorii” adottati in relazione alle caratteristiche della singola sala nonché alle indicazioni generali fornite dalla D.G.P.R.; detti mezzi divisorii, dovranno avere una altezza tale da coprire il viso delle persone a colloquio e non permettere contatti fisici interpersonali.

Nel distanziare le sedute si terrà anche conto della necessità di evitare il possibile passaggio di oggetti.

Il numero di colloqui effettuabili contemporaneamente nella sala sarà individuato rispetto alle specificità di ogni Istituto ed alla imprescindibile esigenza di massimizzare la prevenzione del rischio di contagio.

Tra i diversi “gruppi” di persone a colloquio dovrà comunque essere assicurata la **distanza minima di due metri.**

Ove possibile dovrà essere attuata un'organizzazione (per piani, per sezioni ...) che permetta di “confinare” un eventuale contagio.

Nel consentire l'accesso dei congiunti ai colloqui dovrà tenersi conto della necessità che questi mantengano continuamente la distanza di sicurezza ed i D.P.I.; particolare prudenza dovrà essere adottata nell'ammettere l'ingresso di minori degli anni quattordici.

Gli Istituti che ne sono dotati, sempre d'intesa con l'Autorità sanitaria, potranno prevedere lo svolgimento dei **colloqui nelle cd. "aree verdi"**, ove esse, adeguatamente organizzate, consentano lo stesso livello di prevenzione del pericolo di contagio.

A tale riguardo, dalla lett. y) dell'art. 1 del d.p.c.m. del 26 aprile 2020 si evince, quale requisito di sicurezza in un colloquio personale, il rispetto assoluto di una distanza pari a due metri.

Si rimarca come sia di assoluta importanza che sia preliminarmente spiegato che si tratta di scelte adottate per consentire i colloqui personali in piena sicurezza sia per il detenuto che per il familiare.

La prima modalità di prevenzione è costituita dal cd. "distanziamento fisico".

Per evitare il verificarsi nei pressi dell'Istituto e nelle successive fasi di ingresso di un numero di persone incompatibile con il predetto "distanziamento", sarà necessario prevedere, ove non ancora esistente, un **sistema obbligatorio di "prenotazione" del colloquio**. La necessità della prenotazione dovrà essere oggetto di massima informazione e divulgazione anche tramite sito web dell'Istituto, apposizione di cartelli e capillare informazione ai detenuti. All'atto di prenotazione la persona richiedente dovrà indicare generalità complete, nome e cognome del detenuto con il quale chiede di colloquiare, estremi del documento di identità con il quale accedere agli sportelli, eventuale autorizzazione della Autorità Giudiziaria.

L'operatore che riceve la prenotazione, previa verifica delle condizioni per l'ammissione al colloquio, comunicherà la data e l'orario del colloquio stesso precisandone le modalità (durata, necessità limitazione nel numero di persone, necessità di dotarsi e utilizzare obbligatoriamente i D.P.I. indicati dall'Autorità sanitaria, rispetto del "distanziamento" quindi divieto di "contatto fisico") con avvertenza che in mancanza non sarà consentito l'accesso e che in caso di violazione il colloquio sarà sospeso.

La persona interessata al colloquio sarà sottoposta sia ad un controllo delle generali condizioni di salute secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria e i relativi protocolli sia al controllo di cui al co.3 dell'art. 37; controllo che se dal caso potrà essere limitato – attesi il "distanziamento" e l'adozione dei "mezzi divisorii" – a quello effettuato con il metal detector da personale munito dei D.P.I.

Nella fase di *pre-triage* sarà richiesta all'interessato dichiarazione in ordine a non essere risultato positivo al COVID-19, non essere sottoposto alla misura della quarantena/isolamento precauzionale, non essere a conoscenza di aver avuto contatto stretto con caso confermato/sospeso di COVID 19 negli ultimi 14 giorni, non aver accusato sintomi correlabili all'infezione negli ultimi 14 giorni.

I controlli sanitari potranno essere posti in essere dagli O.S.S.

Tutte le operazioni di identificazione e controllo, comprese quelle visive nel corso del colloquio, dovranno essere poste in essere da personale munito dei D.P.I. specificamente indicati dal medico competente e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.P.R. 81/2008.

Laddove possibile e necessario, se non già presenti, potranno essere posizionati pannelli protettivi parafiato.

Guanti e mascherine, ove possibile, dovranno essere resi disponibili per l'acquisito da parte dei detenuti, al "sopravvitto".

All'entrata e all'uscita dei visitatori dovrà essere comunque messo a disposizione disinfettante per l'igiene accurata delle mani. Analogamente anche presso l'accesso e l'uscita per i detenuti dovrà essere disponibile disinfettante per l'igienizzazione delle mani.

Anche il detenuto dovrà essere munito di D.P.I. secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità sanitaria competente.

In caso di violazione delle prescrizioni, dovrà essere immediatamente informata l'Autorità sanitaria per le valutazioni in ordine alle possibili misure precauzionali da adottare nei confronti del detenuto che dovrebbe rientrare in reparto.

Tra un turno di colloquio e l'altro si procederà sia ad aereazione tanto della zona colloqui, con particolare attenzione alle superfici che vengono frequentemente toccate e ai divisori, quanto di quella di attesa. Altrettanto vale per gli arredi delle aree verdi.

Si eviterà l'incontro tra persone in entrata e in uscita e si individueranno percorsi tali da evitare l'incontro con coloro che svolgono altre attività nell'Istituto; percorsi la cui disinfezione/sanificazione sarà posta in essere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Si eviterà la condivisione di superfici che possano essere toccate sia dai visitatori sia dalle persone detenute.

In occasione della prenotazione il richiedente dovrà essere informato/sensibilizzato di come sia auspicabile che eventuali pacchi siano spediti tramite corriere; ciò per evitare code/assembramenti in fase di ricezione/controllo e così a generale tutela della salute.

Ad ogni modo, ove il congiunto intenda comunque consegnare personalmente il pacco, ciò dovrà avvenire secondo modalità precauzionali individuate d'intesa con l'Autorità sanitaria e in modo tale da non rallentare le operazioni di accesso ai colloqui. Dovrà essere raccomandato di non consegnare generi deperibili sia per l'innalzarsi della temperatura in vista dell'estate sia per consentire che il pacco sia consegnato in un momento successivo di 24 ore, così da ridurre il rischio di contagio da contatto con le superfici.

Ciascuna Direzione, una volta determinato, previe le opportune interlocuzioni con il competente Provveditorato, il "modello organizzativo" predisposto per l'effettuazione dei colloqui, ne darà comunicazione al Provveditorato stesso, il quale provvederà alle necessarie interlocuzioni con il Presidente della Giunta della Regione per quanto di competenza.

Circolare del 21/05/2020 – Oggetto: Ripresa delle celebrazioni liturgiche all'interno degli Istituti penitenziari

Per la **ripresa delle celebrazioni liturgiche**, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero dell'Interno hanno sottoscritto, in data 7 maggio 2020, l'allegato protocollo relativo alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

La ripresa delle celebrazioni negli Istituti penitenziari decorrerà dal 01/06/2020.

Dovranno essere applicate le generali misure di sicurezza previste dal protocollo. Ciascuna Direzione, d'intesa con l'Autorità sanitaria locale, dovrà, in via preliminare, valutare l'idoneità degli spazi a

disposizione per le celebrazioni, stabilendo – sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali dei locali – il numero di persone che potranno assistervi.

Per massima prudenza, verrà consentita la partecipazione dei detenuti sulla base delle sezioni di allocazione.

Inoltre, le Direzioni valuteranno, in accordo con l’Autorità sanitaria, l’opportunità di consentire lo svolgimento delle celebrazioni in spazi aperti adeguatamente predisposti.

In ogni caso dovranno essere evitati contatti interpersonali, assicurando una distanza minima di sicurezza, laterale e frontale, di almeno due metri; non potranno essere ammessi coloro che presentino sintomi febbrili/influenzali/respiratori.

Durante le funzioni dovranno essere indossati i D.P.I. indicati dall’Autorità sanitaria.

L’accesso dei detenuti ai luoghi di celebrazione dovrà avvenire in modo scaglionato, evitando assembramenti e contatti con porte e maniglie; sarà favorito il ricambio dell’aria.

Verrà messo a disposizione, in prossimità degli spazi di ingresso, gel disinfettante per l’igiene delle mani.

Sarà evitato l’utilizzo di sussidi per i canti o di altro tipo; tra i riti preparatori alla Comunione si ometterà lo scambio del segno della pace.

Al termine di ogni funzione, le Direzioni disporranno l’accurata igienizzazione dei luoghi e la pulizia delle superfici con detergenti antisettici.

Prima dell’ingresso in Istituto i Cappellani saranno invitati ad un controllo, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria, delle generali condizioni di salute; potranno inoltre accedere in aiuto ai Cappellani, in numero minimo indispensabile, i Diaconi e le suore a supporto delle attività pastorali, cui verrà richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione in ordine a non essere risultato positivo al COVID 19, non essere sottoposto alla misure della quarantena, non essere a conoscenza di aver avuto contatti diretti con casi confermati o sospetti negli ultimi 14 giorni, non aver accusato sintomi correlabili all’infezione negli ultimi 14 giorni.

I controlli sanitari potranno essere effettuati anche dagli O.S.S.

Circolare del 16/06/2020 – Oggetto: Nota n. 95907 del 21 marzo 2020 “segnalazione all’autorità giudiziaria”

Con la nota di cui in oggetto si sono date disposizioni per la comunicazione all’Autorità giudiziaria, “*per le eventuali determinazioni di competenza*”, dei nominativi dei ristretti in condizioni di salute tali da comportare un elevato rischio di complicanze in caso di contagio.

La legge n. 27 del 24 aprile 2020, nel convertire il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, al comma 17 dell’art. 83 ha indicato al 31 maggio 2020 il periodo relativo alla sospensione dei permessi premio e del regime di semilibertà.

L’articolo 4 del decreto-legge n. 29 del 10 maggio 2020, pur continuando a prevedere fino al 30 giugno 2020 - per il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di

diffusione del contagio - lo svolgimento a distanza dei colloqui di cui agli artt 18 O.P. e 37 del d.P.R. 230 del 2000, ha comunque "reintrodotta" i colloqui de visu.

Con il decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 sono state prima attenuate e poi, dal 3 giugno 2020, superate le limitazioni agli spostamenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid -19.

La lett. cc) dell'art 1 co. 1 del d.P.C.M. del 17 maggio 2020, come modificata dall'art 1 del d.P.C.M. del 18 maggio 2020, non contiene più riferimenti alla raccomandazione di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.

Il numero dei ristretti positivi al Covid -19, pari, in questa data, a 66 persone su poco più di 53.000 detenuti, è in costante diminuzione.

Negli Istituti penitenziari risultano in atto protocolli di prevenzione dal rischio di diffusione del contagio.

Conseguentemente, si dispone la sospensione dell'efficacia delle disposizioni impartite con la nota n. 95907 del 21 marzo 2020.

Resta impregiudicato il disposto della normativa e delle altre circolari in materia (come l'art. 23 co. 2 del d.P.R. 230 del 2000 o la Circolare del Capo del Dipartimento GDAP del 14.11.12 n. 4053511).

Resta parimenti impregiudicata la necessità del più accurato monitoraggio delle condizioni di salute dei ristretti e fra questi, in particolare, di coloro maggiormente a rischio di complicanze in caso di contagio.

Circolare del 23/06/2020 – Oggetto Ripresa delle attività osservativo-trattamentali

Lavoro all'esterno e semilibertà

In ordine al problema delle cautele da adottare nel caso di rientro in Istituto di detenuti e internati usciti per esigenze di lavoro o premiali, appare diffusa la tendenza a distinguere le due situazioni. Il semilibero o il beneficiario del lavoro all'esterno ex art. 21 O.P., ubicati in autonome sezioni, prestano le proprie attività professionali in ambienti *extra moenia* potenzialmente sicuri atteso l'obbligo di adozione, su tutto il territorio nazionale, di adeguate cautele per la sicurezza dei luoghi di lavoro; misure obbligatorie (es. distanziamento, sanificazioni, ecc.) che riguardano anche i mezzi pubblici di trasporto. Tali garanzie fanno ritenere logicamente non coerente l'ipotesi di sottoporre il detenuto lavoratore a domiciliata fiduciaria (così, di fatto, vanificando la ripresa del lavoro all'esterno o in regime di semilibertà).

Deve essere costantemente assicurata la separazione dei detenuti ammessi al lavoro all'esterno e alla semilibertà con la restante popolazione detenuta.

Altresì appare opportuno incentivare, per quanto possibile, l'utilizzo del mezzo proprio (bici, motorino, autoveicolo) per gli spostamenti da e per l'Istituto per limitare al minimo la fruizione del trasporto pubblico.

Si suggerisce di programmare in maniera precisa i rientri in Istituti calcolando i tempi strettamente necessari al rientro al termine dell'attività favorendo l'attuazione delle misure di sicurezza da parte del personale.

Si evidenzia il caso del detenuto lavoratore all'esterno che fruisce di permessi premio perché le due misure rischiano di essere incompatibili causa necessità di isolamento precauzionale dopo la fruizione del permesso premio.

Permessi premio ex art. 30 *ter* O.P. e licenze dei semiliberi

La situazione del detenuto o internato che rientra in Istituto dopo un permesso premio o una licenza è situazione diversa da quella precedente in quanto, anche a fronte della citata libertà di movimento, non vi sono elementi sufficienti per dedurre la costanza e lo scrupolo nel rispetto delle cautele soggettive e di gruppo per prevenire il rischio di contagio. Si tratta pertanto di un profilo che, in ogni singola sede penitenziaria, va affrontato in stretta sinergia con il servizio sanitario locale, attenendosi alle indicazioni di quest'ultimo.

Ove il servizio sanitario richieda la domiciliazione fiduciaria del detenuto al rientro dal permesso o dalla licenza (eventualmente in parallelo all'effettuazione di un tampone molecolare), per garantire il rispetto dei protocolli sanitari previsti e la disponibilità delle camere detentive utilizzabili per la stessa domiciliazione fiduciaria sarà opportuno predisporre un calendario dei permessi premio al fine di evitare la fruizione contemporanea del beneficio da numerosi detenuti così da rendere differiti i rientri in Istituto.

Attività trattamentali intramurarie (scolastiche, formativo-professionali, ricreative, culturali, sportive etc.)

Tali attività interne, sia che prevedano l'accesso di personale esterno in qualità di conduttore sia che vengano svolte da remoto, implicano, comunque, la compresenza fisica di più persone, ragione per la quale occorre prestare la massima attenzione, in particolare, ai seguenti aspetti:

- i locali dovranno essere sanificati prima e al termine dell'utilizzo;
- dovranno essere disponibili, in ogni locale, contenitori di gel disinfettante;
- il numero dei partecipanti all'attività dovrà essere idoneo a garantire il necessario distanziamento sociale; in linea di massima, è preferibile autorizzare per ogni singola attività, la presenza di un solo operatore esterno. In via del tutto eccezionale, potranno essere autorizzati più operatori per ogni attività in presenza di accertate e giustificate ragioni;
- i detenuti saranno muniti di mascherine di comunità dal momento dell'uscita dalla camera detentiva e sino al rientro al termine dell'attività;
- se previsto dai protocolli sanitari, potrà essere rilevata la temperatura corporea all'uscita dal reparto;
- per quanto possibile, si dovrà lavorare con gruppi omogenei per reparto ed evitare il confluire in un unico locale di detenuti provenienti da sezioni diverse;
- i laboratori produttivi dovranno assicurare il rispetto dei protocolli previsti dalla normativa per la ripresa delle attività produttive;
- i conduttori delle attività, interni o esterni all'Amministrazione, avranno cura di favorire la responsabilizzazione dei detenuti suggerendo loro i corretti comportamenti e scoraggiandone, invece, quelli pregiudizievoli per la salute pubblica.

In ogni caso, in particolar modo in questa fase iniziale di ripristino delle attività, dovrà essere osservata la massima prudenza, evitando gli accessi dall'esterno che, secondo buon senso, non siano urgenti e/o fondamentali per il benessere della popolazione detenuta. Gli operatori esterni, comunque, dovranno essere informati delle disposizioni adottate e saranno sottoposti alle eventuali misure previste dai protocolli sanitari locali citati sopra.

Colloqui dei detenuti con i funzionari giuridico pedagogici, con gli esperti ex art. 80 O.P. e con gli assistenti volontari

Riveste fondamentale importanza l'adozione di un programma organizzativo finalizzato alla ripresa e all'intensificazione dei colloqui delle persone ristrette con educatori, esperti, ed assistenti volontari. In vista del 1° agosto 2020, quale data cruciale di definitiva normalizzazione post-pandemica, alcune direzioni hanno pianificato un programma che prevede, per gli operatori di ruolo, una rimodulazione dello smart working, per poi valutare la ripresa delle attività lavorative a pieno regime dopo le fasi 2 e 3 post lockdown.

Anche la ripresa o l'intensificazione dei colloqui individuali dovrà essere accompagnata dall'adozione di opportune cautele in accordo ai competenti servizi sanitari in locali che garantiscano il distanziamento fisico, con utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori o dei volontari e dei detenuti, la disponibilità di materiale detergente per la disinfezione frequente delle mani e la sanificazione dei locali adibiti allo scopo prima e dopo ogni singolo colloquio. Le stesse cautele dovranno essere adottate in caso di svolgimento dei colloqui in modalità di gruppo, regolamentando il numero dei presenti in base all'ampiezza dei locali e ai parametri sul distanziamento fisico.

Disciplina formale delle azioni finalizzate alla ripresa delle attività osservativo-trattamentali

Si raccomanda che tutte le attività e tipologie di servizi siano regolamentate da apposite disposizioni/ordini di servizio, con particolare riguardo sia alla specificazione delle misure di prevenzione/cautela definiti o da definire in concerto con i competenti servizi sanitari, sia delle modalità organizzative di quanto programmato.

Circolare del 25/06/2020 – Oggetto: Collaborazione con il volontariato

Appare sempre più urgente la **ripresa delle attività del terzo settore**, per questo si invitano le direzioni ad assumere urgenti intese con il mondo dell'associazionismo per riavviare i percorsi.

I volontari autorizzati devono sottoporsi al triage in ingresso. Devono essere previste con applicazione immediata due ipotesi di intervento:

- Colloqui individuali di sostegno del volontario con adozione del distanziamento di due metri ed uso puntuale di mascherina protettiva;
- Attuazione di incontri di formazione e/o trattamento nell'ambito dei progetti già sviluppati nell'Istituto con l'operatore esterno e gruppi limitati di detenuti in spazi che consentono un significativo distanziamento (ad es. area verde, campo di calcio, auditorium, sala teatro).

Circolare del 30/06/2020 – Oggetto: Linee per gestione della vita degli II.PP. nel tempo successivo al 30 giugno 2020.

Con la conclusione del mese di giugno, vengono a **perdere efficacia alcune disposizioni che hanno moderato la vita degli Istituti penitenziali**.

Si offrono ai Provveditori regionali alcune linee per il governo delle circostanze e si partecipa lo stato della predisposizione del protocollo nazionale di prevenzione.

Isolamento precauzionale

La novella dell'articolo 11, lettera cc), del DPCM 17 maggio 2020, come novellato dal DPCM 18 maggio 2020, prevede che "tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli Istituti penitenziari e negli Istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti".

Sulla base di Indicazioni elaborate dall'Istituto superiore della sanità, il gruppo ad hoc del Ministero della Salute ha esteso uno schema di documento recante "Protocollo operativo in prevenzione del contatto di COVID-19 negli Istituti penitenziari".

Le Indicazioni fanno espresso riferimento alla necessità di **isolamento precauzionale di 14 giorni** per coloro che facciano ingresso negli Istituti penitenziari provenienti da altro luogo.

Appare plausibile ritenere che a chi faccia ingresso dalla libertà debba equipararsi ogni altro detenuto che rientri in Istituto provenendo dall'esterno (permesso premio, di necessità, etc).

Lo Schema esplicita la **possibilità di saturazione delle camere di isolamento**, e quindi dell'insufficienza di spazi; alle pp. 4 e 5, nel presupposto che **i trasferimenti debbano avvenire solo per "estrema necessità"**, indica le seguenti possibili soluzioni:

- a) quanto agli spazi, l'isolamento non esclusivo in stanze comuni, ove riunire i ristretti secondo criteri ed. di coorte (ovvero di raggruppamento secondo caratteristiche comuni a più persone da isolare, quali possono essere la previa convivenza, le frequentazioni assidue, l'arresto collettivo, etc);
- b) quanto al tempo, la riduzione della durata dell'isolamento attraverso il ricorso sequenziale a test diagnostici.

Il primo criterio, inoltre, è anche presente nelle Indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.

I Provveditori e i Direttori degli Istituti dovranno vigilare sul rispetto di tali misure.

Colloqui

In data 01/07/2020 cessa la vigenza del co. 1 dell'art. 4 del D.L. 29/2020.

Il testo del predetto articolo, che disciplina lo svolgimento a distanza dei colloqui visivi, viene ripreso e riportato interamente nell'art. 2 *quater* del D. L. 30 aprile 2020 n. 28, come convertito dalla Legge 25 giugno 2020 n. 70.

Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 è stato deciso che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma dell'art. 18 della Legge n. 354/1975 e dell'art. 37 del Regolamento esecutivo n. 230/2000 e dell'art. 19 del D. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza

telefonica, che può essere autorizzata **oltre i limiti** di cui all'articolo 39, comma 2, del citato Decreto n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del D. lgs. n. 121 del 2018.

Il direttore dell'Istituto penitenziario e dell'Istituto penale per i minorenni, sentiti, rispettivamente, il Provveditore regionale e il dirigente del Centro per la giustizia minorile, nonché l'Autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della regione, stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, **fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.**

Il contenimento dei colloqui in presenza non risulta invece sottoposto al termine del 30 giugno. Di tale potestà, i direttori potranno ancora fare governo, considerando che la recuperata mobilità dei consociati renderà più ampia la richiesta dei colloqui visivi in presenza.

Nello stesso senso, le regole di contenimento della presenza e di distanziamento (anche per le sale colloqui e le sale di attesa) inducono a consentire la fruizione di colloqui prolungati (di due o più ore) sempre nel rispetto del numero previsto all'art. 37 del D.P.R. 230/2000, da computare con quelli effettuati in videochiamata ex art. 18 O.P.

Il Governo, con emendamento all'articolo 221 nell'iter di conversione del D.L. 34/2019, ha inteso protrarre nel tempo il ricorso ai mezzi di comunicazione ulteriori richiami dell'art. 2 quater citato.

Quanto al numero di persone ammesse a fruire dei colloqui, sarà rispettato il protocollo sanitario anti COVID-19 vigente in sede.

Azioni trattamentali

La varietà degli interventi di trattamento, specie rieducativo, diversi secondo gli spazi detentivi, le realtà territoriali, la destinazione dei singoli Istituti, renderebbe improprio delineare in sede centrale tassative inclusioni ed esclusioni. Si ritiene, però, di tracciare gli argini entro i quali fare scorrere la ripresa sulla quale molte sedi si vanno interrogando.

Il primo sta nel rispetto dei contingentamenti di spazi e persone e dei protocolli di sanificazione e igiene.

Il secondo è la priorità dei servizi alla persona detenuta, che potrà valutarsi anche in comparazione con la situazione dei lavoratori e degli studenti del territorio sul quale insiste l'Istituto penitenziario.

Si segnala la prioritaria opportunità di attivare i c.d. "Sportelli INPS", la cui collocazione può peraltro agevolmente rispettare le più ricorrenti precauzioni igieniche.

Trasferimenti

La semplificazione ed il rinnovamento delle diverse istruzioni emanate per disciplinare il trasferimento dei ristretti, a vario titolo, dipende largamente dalla esistenza di una omogeneità dei protocolli. Si fa perciò riserva di emanare un atto unitario di razionalizzazione che si avvalga delle evidenze che emergeranno nelle settimane successive.

Circolare 02/07/2020 – Oggetto: Linee per la gestione della vita degli II.PP. nel tempo successivo al 30 giugno 2020. Chiarimenti.

La Circolare del 30 giugno 2020 richiama la disciplina e le modalità tecniche della Circolare del 30 gennaio 2019. Nel nuovo quadro normativo si verte in tema di colloqui a domanda, ex art. 18 O.P., che a discrezione del detenuto potranno sostituire anche solo in parte i colloqui *de visu*.

Circa il tratto di tempo che separa la promulgazione della legge recante l'emendamento citato nella Circolare, **per i detenuti associati al circuito Alta Sicurezza ai quali prima del 30 giugno 2020 era stato accordato il colloquio a distanza, si ritiene, in virtù del generale principio che vieta il regresso delle opportunità trattamentali già esperite, che essi possano avere seguito.** Si torna a segnalare la necessità di un controllo specialmente attento alla correttezza dei colloqui così svolti.

Legge 17 luglio 2020, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del Decreto Rilancio, Allegato parte 2, all'art. 220 *bis* co. 10 prevede espressamente che: "Negli Istituti penitenziari e negli Istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018".

Circolare 22/10/2020 – Oggetto: monitoraggio dei casi Covid-19 e misure da adottare.

Alla luce dell'innalzamento della curva epidemiologica relativa alla pandemia da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, sono state convocate due riunioni, in data 19 ottobre e 22 ottobre 2020, in modalità videoconferenza con tutti i Signori Provveditori, al fine di ricostruire in termini di maggiore dettaglio la situazione complessiva sussistente in ciascun distretto di competenza territoriale, di analizzare i dati e le principali opzioni organizzative sinora adottate, di valutare la possibilità di ricorrere gradualmente ad ulteriori accorgimenti di tipo preventivo.

Facendo seguito a quanto emerso nel corso delle riunioni, si fa richiesta alle Autorità territoriali di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di seguito sintetizzate, a seconda dei casi procedendo agli adempimenti in essere richiamati o invitando i direttori degli Istituti al rispetto delle indicazioni di rispettiva competenza:

- nei confronti di tutti i **detenuti cc.dd. "nuovi giunti"**, si osserverà con la massima attenzione il periodo di isolamento preventivo e cautelare, secondo le modalità già vigenti e comunque fino al momento dell'esito negativo del tampone, che costituirà presupposto indefettibile per l'inserimento dei suddetti detenuti nella comunità dell'Istituto. Si raccomanda altresì, ove possibile, di richiedere e di concordare con l'Autorità sanitaria regionale l'espletamento, allo stesso fine, di un doppio tampone nei confronti dei detenuti nuovi giunti, all'inizio e al termine finale del periodo di isolamento;

- dovranno essere immediatamente aggiornati – alla luce della situazione epidemiologica attuale – i **piani organizzativi regionali** di individuazione dei reparti e, all'interno di questi, dei posti concretamente disponibili per accogliere i detenuti che risultino positivi al virus. I suddetti piani indicheranno soluzioni differenziate per: a) detenuti asintomatici e paucisintomatici; b) detenuti sintomatici. Essi inoltre dovranno necessariamente prevedere ed indicare specifiche soluzioni organizzative, sempre con riferimento alla predisposizione e alla organizzazione di appositi reparti/sezioni, da adottare **nell'ipotesi in cui dovesse in futuro verificarsi un ulteriore significativo incremento** numerico di soggetti positivi.
- in caso di accertamento di **nuove positività** (sia nell'ambito del personale, sia nella popolazione detenuta) si procederà immediatamente alla registrazione dell'**evento critico**; ove si registrino **incrementi repentini e significativi** dal punto di vista numerico, si procederà ad informare immediatamente e per le vie brevi i vertici dipartimentali. Si provvederà altresì ad operare nel più breve tempo possibile – con l'estensione dei tamponi, con l'acquisizione di informazioni e con ogni strumento reputato utile – il **tracciamento dei contatti** del soggetto positivo, volto sia a prevenire l'ulteriore diffusione del contagio, sia anche ad **individuare celermente l'origine causale del caso** di positività, in modo tale da poter adottare immediatamente – anche con **provvedimenti di urgenza, di immediata applicazione** ed eventualmente temporanei – ogni misura idonea ad impedire la ulteriore diffusione del contagio;
- in stretto **coordinamento con le Autorità sanitarie locali** e sulla scorta dei dati epidemiologici regionali, valutando in particolar modo il trend di incremento dei casi registrato nel territorio di competenza, nonché le prevedibili proiezioni future di tali tendenze e considerando altresì gli esiti dell'attività di tracciamento di cui al punto che precede, si individueranno **possibili opzioni organizzative** che – nel rispetto dei principi di **proporzionalità e gradualità** ed in via **temporanea** – si rivelino **assolutamente necessarie**, all'interno di singoli Istituti ovvero sull'intero territorio regionale, per **ridurre e/o sospendere temporaneamente le occasioni di contatto** tra la popolazione detenuta e le persone provenienti dall'esterno. Tali eventuali opzioni saranno **comunicate** prima della loro adozione da parte dei Provveditori – in caso d'urgenza, anche per le vie brevi – **ai vertici dipartimentali**. In ogni caso, i provvedimenti così adottati, prima della relativa effettiva attuazione, sono preceduti da **adeguate attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione detenuta**;
- si procederà a raccomandare ulteriormente – nell'immediatezza e periodicamente, prevedendo altresì **congrue attività di controllo** – a tutte le persone operanti, **a qualsiasi titolo**, all'interno degli Istituti di rispettare scrupolosamente **tutte le misure sanitarie di prevenzione** del contagio, ed in particolare di indossare i DPI e di provvedere alla frequente sanificazione delle mani. Di intesa ed in stretto coordinamento con le Autorità sanitarie locali, si opererà ogni sforzo per incrementare al massimo livello possibile l'attività di **periodico monitoraggio preventivo** – mediante tamponi e/o altre tipologie di test disponibili – **delle condizioni del personale dipendente**.

Circolare 10/11/2020 – Oggetto: monitoraggio dei casi di Covid-19 e nuove misure da adottare.

Viene ribadita la vigenza delle indicazioni stabilite nella Circolare del 22 ottobre 2020, come misure generali e vengono richiamati i principi di proporzionalità, gradualità e temporaneità degli interventi, nonché l'inderogabile necessità che ogni Provveditorato Regionale, tenendo conto delle caratteristiche territoriali dei presidi sanitari, degli Istituti penitenziari e della popolazione detenuta presente, riformuli e aggiorni periodicamente, in accordo con le Autorità Sanitarie, un **piano di intervento** che preveda:

- a) l'individuazione in ogni Istituto Penitenziario, anche derogando ove indispensabile agli ordinari criteri di allocazione e accorpamento, di **luoghi adeguati** all'assegnazione delle tre tipologie di soggetti che devono essere necessariamente separati, tra loro e dalla rimanente comunità penitenziaria:
1. detenuti posti in isolamento precauzionale poiché provenienti dalla libertà, da altro Istituto, da pronto soccorso o da ricovero ospedaliero;
 2. detenuti posti in isolamento poiché contatti stretti di soggetti risultati positivi al test per Sars-Cov-2;
 3. detenuti in isolamento in quanto positivi al test per Sars-Cov-2 (anche diversificando, ove utile e possibile, le soluzioni per gli asintomatici e i paucisintomatici, da un lato, e per i sintomatici, dall'altro);
- b) l'eventuale individuazione nell'ambito distrettuale, presso uno o più Istituti preferibilmente sedi di SAI, di **specifiche sezioni detentive** tali da consentire, secondo un ordine di gradualità incrementale, l'assegnazione temporanea dei soggetti positivi della regione/distretto, prevedendone l'immediato rientro nelle sedi di competenza all'esito negativo degli accertamenti di controllo, al termine dell'isolamento.

Per quanto concerne la materia della c.d. **gestione sanitaria dei detenuti positivi e/o con pregressi stati patologici** si comunica che proseguono tuttora proficue interlocuzioni tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed alcune Regioni, volte a stimolare il potenziamento della disponibilità di posti/reparti di medicina protetta che si rivelassero necessari nel corso dell'emergenza; allo stesso modo, prosegue l'interlocuzione con il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 finalizzata al reperimento di ambulatori mobili polidiagnostici da adibire al servizio degli Istituti collocati nella medesima area territoriale. Si comunica altresì che la richiamata interlocuzione con il Commissario straordinario ha già consentito la fornitura di un numero rilevante di test rapidi (già pervenuta e di imminente distribuzione tra le articolazioni territoriali), nonché di camici monouso destinati a soddisfare il fabbisogno mensile dei cc.dd «reparti Covid».

Con la presente nota vengono previste ulteriori misure finalizzate a prevenire ed evitare che la eventuale comparsa di plurimi casi di positività all'interno di un medesimo Istituto possa determinare il diffondersi massivo del virus all'interno dello stesso.

In tale direzione, vengono individuate alcune **prescrizioni minime** che – al verificarsi del raggiungimento di uno specifico numero di contagi all'interno di un medesimo Istituto (numero da individuarsi per calcolo percentuale rispetto al totale di personale e popolazione detenuta) - dovranno necessariamente essere adottate.

Trattandosi appunto di prescrizioni volte a fornire una regolamentazione minima e omogenea per evitare la diffusione del contagio in Istituti che già abbiano presentato casi di positività, resta chiaramente ferma la **possibilità** che le stesse siano ulteriormente rafforzate dai Provveditorati e dalle Direzioni ove ciò sia ritenuto necessario anche in seguito al richiamato stretto coordinamento con le Autorità sanitarie locali.

Prima soglia

In caso di raggiungimento della percentuale di positivi (tra personale e detenuti di un medesimo Istituto) pari al 2% del totale¹, si procederà - oltre che alle indispensabili misure urgenti di isolamento

¹ Al fine del calcolo della citata percentuale, **non si computeranno**: 1) i detenuti positivi che siano stati appena trasferiti da altre sedi al nuovo Istituto in ragione della presenza di apposito hub/reparto nell'Istituto di destinazione; 2) i detenuti

negli appositi reparti dei detenuti positivi e di sospensione da ogni attività, in attesa degli esiti dei tamponi, di coloro che con i primi abbiano avuto “contatti stretti” - **a disporre per tutti gli altri detenuti e per tutti gli altri spazi** (con riferimento al personale) **le prescrizioni minime di seguito indicate:**

- **Socialità:** verrà consentita esclusivamente tra detenuti ristretti nella medesima sezione detentiva (sempre che non si tratti di sezioni ove si siano verificati casi sospetti) e garantendo idonee procedure di sanificazione dei locali utilizzati negli intervalli temporali tra un gruppo e l'altro;
- **Attività scolastiche e di formazione:** saranno mantenute solo ove sia possibile garantirne lo svolgimento in assoluta sicurezza e in condizioni di adeguato distanziamento (di almeno un metro e con uso della mascherina protettiva) tra gruppi ristretti di detenuti allocati nella medesima sezione detentiva (mediante il ricorso a modalità di collegamento a distanza, prevedendo e realizzando adeguate attività di areazione e sanificazione dei locali tra un gruppo e un altro, etc.); in caso contrario, saranno sospese.
- **Attività sportive:** potranno essere mantenute soltanto le attività che non prevedano contatto fisico ed adeguato distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, tutte le altre (ivi inclusi tutti gli sport di squadra e le attività non individuali nelle palestre) saranno sospese.
- **Attività culturali e ricreative, attività condotte dal volontariato:** saranno mantenute solo all'interno delle singole sezioni (evitando cioè il contatto tra detenuti appartenenti a sezioni diverse) e comunque solo ove sia possibile garantire lo svolgimento in assoluta sicurezza e in condizioni di distanziamento fisico di almeno un metro e con mascherina protettiva (mediante il ricorso a modalità di collegamento a distanza, con la presenza contestuale di gruppi ristretti di persone, prevedendo e realizzando adeguate attività di areazione e sanificazione dei locali tra un gruppo e un altro, etc.); in caso contrario, saranno sospese.
- **Celebrazioni religiose:** saranno mantenute prevedendo tuttavia che le celebrazioni avvengano solo all'interno delle singole sezioni (evitando cioè il contatto tra detenuti appartenenti a sezioni diverse) e comunque garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l'utilizzo delle mascherine e l'accurata igienizzazione delle mani;
- **Personale:** sarà adottata ogni misura possibile, previa le opportune forme di consultazione del personale e delle OO SS e al fine evidente di ridurre al minimo le occasioni di diffusione del contagio connesse alla mobilità, per prevedere la compartimentazione del servizio (soprattutto nelle aree detentive), evitando il ricorso a sistemi di rotazione del personale tra reparti/servizi (tenendo conto anche delle dimensioni dell'Istituto e del dato numerico del personale ad esso assegnato);
- **Camere di pernottamento:** sarà assicurata per ciascun detenuto la possibilità di igienizzare le mani al momento dell'ingresso e dell'uscita della camera di pernottamento. Per tutti i detenuti, a prescindere dall'eventuale raggiungimento della citata soglia percentuale, si vigilerà attentamente sull'osservanza dell'obbligo di indossare le mascherine protettive al di fuori delle camere di pernottamento e in tutti gli spazi comuni. Sempre indipendentemente dalla soglia di rischio identificata (e dunque per tutti i detenuti), i Provveditori, in stretto coordinamento con le Autorità sanitarie locali e tenendo conto dell'organizzazione (anche logistica) dei singoli Istituti, dirameranno immediatamente disposizioni volte a prevedere idonee modalità organizzative per la regolamentazione dell'utilizzo delle docce, in particolare per quanto attiene agli Istituti che non risultano dotati di tali/servizi all'interno delle camere di pernottamento.

Seconda soglia

cc. dd. nuovi giunti, che siano risultati positivi subito dopo il loro ingresso in Istituto e comunque durante il periodo di isolamento preventivo e che pertanto non siano mai entrati in contatto con il resto della comunità penitenziaria.

In caso di raggiungimento della percentuale di positivi (tra personale e detenuti di un medesimo Istituto) pari al **5% del totale**, si procederà - oltre che alle misure urgenti di isolamento dei soggetti interessati, come già indicato per la prima soglia - anche alle ulteriori limitazioni di seguito indicate.

Tutte le prescrizioni minime indicate con riferimento alla c.d. prima soglia dovranno essere obbligatoriamente aggiornate con la previsione di ulteriori restrizioni, valutando la sospensione di tutte le attività sopra indicate, ad eccezione della socialità e delle attività essenziali al funzionamento dell'Istituto (cucine, sopravvitto, pulizie locali in comune, MOF, e quant'altro si riterrà localmente essenziale alla gestione dell'Istituto):

- **socialità**: avverrà nell'ambito di gruppi numericamente limitati di detenuti appartenenti alla medesima sezione; tali gruppi avranno composizione stabile (al fine di evitare il rischio di contagio all'esterno del gruppo) e svolgeranno la socialità a rotazione in locali che saranno adeguatamente sanificati negli intervalli di tempo tra un gruppo di socialità e l'altro;
- **camere di pernottamento**: sarà raccomandato l'uso della mascherina protettiva anche all'interno della camera di pernottamento, soprattutto nei momenti in cui risulti ridotto il distanziamento interpersonale.

Nella scelta delle misure si terrà conto del maggior numero dei casi di positività tra il personale (nel qual caso si rafforzeranno in particolare le disposizioni a questo relative) oppure tra la popolazione detenuta (nel qual caso si potenzieranno le misure concernenti le attività sopra descritte, fino alla possibile sospensione sopra menzionata).

In ogni caso (soglia 1 e soglia 2), tutti i provvedimenti di sospensione delle attività adottati sulla scorta delle indicazioni sopra rassegnate saranno preceduti da adeguate **attività di informazione e sensibilizzazione** della popolazione detenuta e **avranno la durata di 15 giorni**, al termine dei quali essi potranno essere confermati, ove la soglia percentuale menzionata risulti ancora raggiunta, ovvero revocati (anche parzialmente) in caso contrario. Le direzioni comunque con cadenza settimanale avranno l'obbligo di **verificare l'aggiornamento della percentuale** e, ove si accertasse l'eventuale raggiungimento della «seconda soglia», adatteranno con urgenza (anche ove non scaduto il termine di 15 giorni delle misure precedentemente attuate) i relativi nuovi provvedimenti; ove, alla scadenza del termine di verifica settimanale, la percentuale registrata regredisca dalla seconda alla prima soglia, potranno eventualmente essere valutati - sentita anche la D.G.D.T. del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - eventuali provvedimenti integrativi.

Trasferimenti

Al fine di preservare nella massima misura possibile la composizione della comunità penitenziaria, cristallizzando le situazioni e riducendo le occasioni di diffusione del contagio, **i trasferimenti dei detenuti saranno ridotti alle sole situazioni indispensabili correlate a gravi motivi di salute e a gravissime e documentate ragioni di sicurezza**.

La presente circolare ha attuazione immediata, sicché è richiesto a ciascun Istituto di determinare la rispettiva eventuale percentuale di contagi al fine di individuare con urgenza la soglia di appartenenza, così come sopra specificato.